

Pubblicato il 17/02/2020

Sent. n. 317/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2019, proposto da

- [omissis], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Lavatelli e Vincenzo Latorraca e domiciliata ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- il Comune di Cantù, in persona del Vicesindaco, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Bottinelli e Claudio Linzola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, Via Hoepli n. 3;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. [omissis], datato [omissis], a firma del Dirigente dell'Area Gestione del Territorio e del Vicesindaco del Comune di Cantù, avente ad oggetto "Ramadan 2019 da domenica 5 maggio a martedì 4 giugno 2019. Riscontro alla nota pari oggetto prot. n. [omissis]";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cantù;

Visto il decreto n. 498/2019 con cui è stata accolta limitatamente la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare;

Vista l'ordinanza n. 588/2019 con cui è stata accolta limitatamente la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 4 febbraio 2020, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 23 aprile 2019 e depositato il 24 aprile successivo, l'Associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. [omissis], datato [omissis], a firma del Dirigente dell'Area Gestione del Territorio e del Vicesindaco del Comune di Cantù, avente ad oggetto "Ramadan 2019 da domenica 5 maggio a martedì 4 giugno 2019. Riscontro alla nota pari oggetto prot. n. [omissis]".

L'Associazione ricorrente – che persegue finalità di solidarietà sociale nel campo del volontariato, della beneficenza, dell'istruzione, della tutela dei diritti civili, dell'intermediazione culturale e del sostegno alle famiglie degli immigrati – in data 21 marzo 2019, ha chiesto al Comune di poter

utilizzare temporaneamente l'immobile di sua proprietà, sito in Via [omissis], per lo svolgimento del Ramadan, in ragione dell'impossibilità di reperire strutture pubbliche idonee. Il Comune, con il provvedimento impugnato nella presente sede, ha negato la possibilità di avvalersi dell'immobile per lo svolgimento del Ramadan, in quanto l'immobile non è utilizzabile a tal fine, stante la sua destinazione attuale ad uso diverso da luogo di culto e considerato che in passato non sono stati rispettati i requisiti di agibilità e sicurezza relativi al limite di accesso al predetto stabile, individuato nel numero massimo di 99 persone.

Dopo che la parte ricorrente ha segnalato la sussistenza di altri contenziosi in essere con l'Amministrazione comunale – sia in ordine al diniego di modifica della destinazione a luogo di culto dell'immobile oggetto della presente controversia, sia con riguardo al mancato avvio della procedura di approvazione del Piano delle attrezzature religiose – è stata dedotta l'illegittimità del diniego comunale di utilizzo temporaneo dell'immobile in occasione del Ramadan, sollevando plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cantù, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con il decreto n. 498/2019 è stata accolta limitatamente la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare; con l'ordinanza n. [omissis] è stata accolta limitatamente, ossia circoscrivendo l'accesso allo stabile di un numero massimo di 99 persone per volta, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; nello specifico, entrambe le difese hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e/o cessazione della materia del contendere; la difesa della ricorrente ha tuttavia chiesto l'accertamento della soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2020, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come evidenziato nella parte in fatto, entrambe le difese delle parti hanno segnalato il venir meno dell'interesse alla decisione del merito della controversia, in quanto con l'emanazione del decreto presidenziale n. 498/2019 e della successiva ordinanza cautelare n. 588/2019 si sono potute svolgere regolarmente, presso l'immobile interessato, le celebrazioni del Ramadan nel periodo richiesto dalla parte ricorrente, che aveva visto negato il permesso dal Comune.

2. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

3. Quanto alla regolazione della spese di giudizio, in assenza di un accordo delle parti sul punto e al fine di verificare la soccombenza virtuale, va sottolineato come nella fattispecie de qua sia stato chiesto al Comune l'assenso ad adibire temporaneamente ad attività di culto un immobile avente una destinazione, ancora attuale, ad ambiti industriali, artigianali, commerciali, direzionali. L'utilizzazione di tale immobile quale luogo di preghiera, seppure in via temporanea, palesa un utilizzo dello stesso non compatibile con l'attuale destinazione, visto che in assenza di un conforme titolo edilizio (permesso di costruire ai sensi dell'art. 52, comma 3-bis, della legge regionale n. 12 del 2005), che consenta il cambio d'uso, non si può accertare l'idoneità dell'immobile a sostenere il significativo aggravio di carico urbanistico (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 novembre 2013, n. 2486, secondo cui la destinazione funzionale a luogo di culto può dirsi impressa allorché l'edificio costituisca un forte centro di aggregazione umana e richieda quindi, attraverso l'acquisizione del permesso di costruire, la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a detta destinazione).

La necessità del titolo edilizio per cambio di destinazione discende dalla diversità funzionale tra le attività commerciali o industriali/artigianali e quelle culturali e di culto, che rappresentano categorie urbanistiche autonome, cui si correla un differente carico insediativo, certamente maggiore per le seconde (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 settembre 2019, n. 2053; 18 giugno 2019, n. 1411).

Difatti, il fondamento di quanto in precedenza sostenuto è quello di consentire all'Amministrazione comunale poter controllare (ex ante) la conformità alla disciplina urbanistica delle strutture che, essendo suscettibili di richiamare un notevole afflusso di persone, comportano un conseguente notevole aggravio di carico urbanistico sul territorio (Consiglio di Stato, VI, 5 luglio 2019, n. 4681).

3.1. La circostanza che in sede cautelare il Tribunale abbia autorizzato l'utilizzo dell'immobile non modifica i termini della questione, atteso che tali decisioni sono state assunte avuto riguardo soltanto alla sussistenza di un danno grave e irreparabile, senza tuttavia prendere posizione sulla fondatezza delle pretese attoree.

3.2. In conclusione, sulla scorta delle suesposte considerazioni, appare opportuna la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Italo Caso

IL SEGRETARIO